

Ambienti di lavoro

Il rappresentante del DDL per le attività in spazi confinati: un nuovo coordinatore per la sicurezza?

Federico Faggin, Federico Maritan, Mauro Rossato – Ingegneri, Vega Engineering S.r.l.

Premessa

Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 sulla qualificazione delle imprese operanti in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento prescrive che il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che “vigili in funzione di indirizzo e coordinamento” delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente. Viene spontaneo individuare i compiti di questa figura in analogia alle funzioni tipiche del coordinatore per la sicurezza, ma questa affinità di funzioni è corretta? Il D.P.R. n. 177/2011 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, entrato in vigore il 23 novembre 2011, prescrive i criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e individua le procedure generali di sicurezza da applicare nei lavori in spazi confinati e/o negli ambienti con sospetto inquinamento. Il decreto aveva ed ha la chiara finalità di arginare le drammatiche morti sul lavoro causate da accessi in spazi confinati, anche se gli eventi infortunistici verificatisi dalla sua entrata in vigore non hanno cessato di avvenire, determinando spesso la morte “seriale” di più lavoratori.

Il D.P.R. n. 177/2011 agisce su due piani:

1) innanzitutto, sulla capacità (idoneità tecnico-professionale) delle imprese che operano all’interno di spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento;

2) quindi sulle misure organizzative e procedurali (da prevedere ed applicare in situazioni ordinarie e di emergenza), anche con riferimento agli eventuali rischi interferenti che possono verificarsi, tra impresa committente e appaltatrice, durante i lavori in spazi confinati.

Sul piano dei requisiti tecnico-professionali imposti dal D.P.R. n. 177/2011 si è molto discusso, spesso senza risolvere completamente i dubbi che la norma determina a causa di alcuni passaggi confusi e imprecisi. Pur a fronte delle difficoltà interpretative, si è diffusa e rafforzata l’attenzione da parte dei committenti di verificare la capacità dei fornitori di svolgere attività in spazi confinati. In tal senso è auspicabile l’emissione, prevista dallo stesso D.P.R. n. 177/2011, di un riferimento normativo che sancisca uno standard per l’organizzazione e l’erogazione della formazione e addestramento per i lavoratori addetti alle attività in spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento.

Per contro, sul piano organizzativo e procedurale si rileva ancor oggi una minor cura e cautela. È su questo punto che, attraverso questo approfondimento, si vuole apportare un contributo, rivolgendo l’attenzione primariamente ad una figura richiesta dal D.P.R. n. 177/2011: il rappresentante del datore di lavoro committente per le attività in spazi confinati, che per semplicità chiameremo di seguito RSC, figura prevista al comma 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011 (Tabella 1).

Il rappresentante del datore di lavoro per le attività in spazi confinati (RSC)

Il comma 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011 recita: “Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate

Tabella 1 - I principali contenuti del D.P.R. n. 177/2011 sugli ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Idoneità tecnico-professionale delle imprese operanti in appalto
<p>Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto.</p>
<p>Avvenuta attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli artt. 34 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.</p>
<p>Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.</p>
<p>Avvenuta attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;</p>
Misure organizzative e procedurali (ordinarie e per la gestione delle emergenze)
<p>Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'art. 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.</p>
<p>Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.</p>
<p>Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.</p>

competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.

Il comma 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011 riporta cinque concetti fondamentali relativi alla figura del RSC, che elenchiamo di seguito riportando alcune considerazioni preliminari:

1) la figura del RSC è individuata dal datore di lavoro committente, pertanto quando sono previste attività

lavorative commissionate ad imprese operanti in appalto, ossia non è richiesto quando le attività lavorative sono svolte direttamente ed internamente dall'azienda o qualora il committente non sia anche datore di lavoro (come precisato dal comma 3, art. 1 dello stesso D.P.R. n. 177/2011);

2) il RSC deve essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oltre ad aver svolto attività di informazione, formazione e addestramento previste per i lavoratori che operano all'interno dello spazio confinato, ritenendo diffusamente che il rinvio all'art. 2, comma 1, lettera c), relativo “alla presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale”, sia errato e che, pertanto, si debba far riferimento alla lettera d);

3) il RSC deve essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative,

ossia devono essergli comunicati e deve averne preso visione;

4) il RSC deve vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, pertanto la sua è anche una funzione di controllo e supervisione, attuata con modalità e tempi da definire in funzione delle attività che devono essere svolte;

5) la vigilanza in funzione di indirizzo e coordinamento del RSC è anche, ma non solo, finalizzata a limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Prima di proporre le soluzioni operative per assolvere agli obblighi imposti dal D.P.R. n. 177/2011 relativamente ai compiti attribuiti (e attribuibili) al RSC, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 81/2008, è necessario richiamare l'Interpello 6 ottobre 2014, n. 23 che ha affrontato un quesito relativo alla funzione del RSC.

Compiti del RSC: vigilare, coordinare e sovrintendere

L'Interpello 6 ottobre 2014, n. 23, riferendosi al comma 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011 risponde ad un quesito sulle modalità con cui deve essere svolta l'attività di coordinamento del RSC, considerandola una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008. Poiché "coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli", l'Interpello precisa che l'attività di vigilanza del RSC non richiede la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinseca, piuttosto, in una sua efficace attività di sovrintendenza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 177/2011.

La Commissione Interpelli chiarisce che:

1) il RSC "deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi";

2) il RSC dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 177/2011, specificatamente diretta ad "eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema

di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco";

3) spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio "rappresentante" direttamente sul luogo di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Per quanto concerne l'alveo dei compiti e responsabilità attribuite al RSC, nello stesso Interpello la Commissione precisa che il ruolo affidato dal legislatore al RSC è "del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro lavorativo e per tutto il tempo necessario", ma a ciò si aggiunge, come visto al punto 2 del precedente elenco, l'attribuzione di una funzione di "sovrintendenza" delle operazioni.

Quindi, se era chiaro dal D.P.R. n. 177/2011 che il RSC doveva:

1) "vigilare", ossia sorvegliare, controllare;

2) "coordinare", ossia mettere insieme vari elementi dandone una sistemazione organica,

la Commissione Interpelli amplia il campo d'azione, poiché il termine sovrintendere contiene anche il concetto di direzione, ossia il RSC sarebbe a capo delle attività con funzioni direttive o di vigilanza. Con ciò non si vuole concludere che il RSC sia sempre un "dirigente", ma sul principio che sia almeno un "preposto" non crediamo si possa obiettare.

Inoltre, la Commissione Interpelli precisa che la procedura di cui al comma 3, art. 3, D.P.R. n. 177/2011 è uno strumento di programmazione delle attività di vigilanza, coordinamento e (anche) sovrintendenza espletate dal RSC. Secondo quanto previsto dal comma 3, art. 3, D.P.R. n. 177/2011, la procedura di lavoro è diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati: dalla lettura del D.P.R. n. 177/2011 sembrerebbe una procedura definita dall'impresa che opera nell'ambiente confinato, per i propri lavoratori. In realtà, sulla base di quanto indicato dalla Commissione Interpelli, interpretazione che possiamo condividere sia nel principio che nel metodo, tale procedura deve essere scritta a quattro mani, coinvolgendo sia l'azienda committente che l'impresa esecutrice nelle fasi di definizione delle modalità di

lavoro, di eventuale soccorso in caso di emergenza e coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Inutile dire che il RSC, essendo un soggetto competente, se coinvolto nella fase di progettazione del lavoro, può apportare un contributo rilevante nella stesura della procedura. In ogni caso, quanto meno, bisogna attendersi che il RSC operi una lettura critica della procedura che gli verrà consegnata, rilevando eventuali carenze e suggerendo eventuali correzioni.

Compiti da attribuire al RSC

Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta necessario incaricare formalmente il soggetto scelto come RSC, specificando i compiti che si intendono attribuirgli.

Possiamo prevedere che il datore di lavoro richiederà come minimo al RSC lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) vigilare in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, sulla base della procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, allegata al presente incarico;

2) prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, informare puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Inoltre, il datore di lavoro dovrà anche attribuire al RSC il potere di interruzione dei lavori qualora riscontri un pericolo grave e immediato.

Va sottolineato che le responsabilità del RSC variano in funzione dei compiti e poteri affidati: sostanzialmente la sua figura potrà essere equiparata a quella di un preposto o, se dotato di maggior autonomia organizzativa e/o decisionale,

di un dirigente. Per contro, qualora il RSC non sia nominato, il datore di lavoro si accollerà completamente tutte le responsabilità derivanti dalle attività di coordinamento e verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa operante negli spazi confinati, indicate nel comma 2, art. 3, D.P.R. n. 177/2011.

Si propone *infra* un esempio di facsimile di incarico per il rappresentante del datore di lavoro negli spazi confinati (RSC).

RSC e coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Ma qualora i lavori nello spazio confinato rientrino tra le opere di un cantiere temporaneo e mobile, definito ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008, come si rapportano la figura del RSC e quella del Coordinatore per la Sicurezza (CSP e CSE)?

Ricordiamo innanzitutto che il D.P.R. n. 177/2011 prevede l'individuazione del RSC da parte del "datore di lavoro committente", pertanto il committente del cantiere temporaneo e mobile deve anche essere "datore di lavoro" per ritrovare a suo carico l'obbligo di dover incaricare un proprio rappresentante per le attività in spazi confinati (RSC).

Va poi precisato che la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 per acquisire l'abilitazione ad assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP/CSE) non consente di acquisire le competenze previste dal D.P.R. n. 177/2011 per assumere l'incarico di RSC. Pertanto, qualora un CSE volesse assumere l'incarico di RSC dovrà ampliare la propria formazione per rispondere ai requisiti previsti dal D.P.R. n. 177/2011.

Diversamente, se le figure rimangono distinte, dovranno rapportarsi durante i lavori, sovrapponendosi nei controlli nei rispettivi alvei di responsabilità.

Conclusioni

La figura del rappresentante del datore di lavoro nei lavori in spazi confinati (RSC) è prevista nel D.P.R. n. 177/2011 qualora un "datore di lavoro committente" richieda ad un appaltatore di operare in uno spazio confinato o ambiente con sospetto inquinamento. Tale figura deve possedere elevate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ed in particolare nelle attività in spazi confinati, comunque non inferiori a

**FAC SIMILE INCARICO DI RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE PER ATTIVITA' IN SPAZI
CONFINATI O CON SOSPETTO INQUINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2 DEL D.P.R. n.
177/2011**

Il sottoscritto _____ in qualità di

_____, Committente delle attività in spazi confinati / ambienti con
sospetto inquinamento che saranno svolte dall'impresa esecutrice _____,
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 177/2011

INCARICA

il sig. _____ come Rappresentante del Committente per le
attività in Spazi Confinati, il quale:

1. è in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come da Curriculum Vitae e attestati di formazione allegati alla presente;
2. ha svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed f) del DPR 177/2011, come da attestati di formazione allegati alla presente;
3. è a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, riferimento _____, allegato alla presente (per estratti costituenti parti di interesse per le attività in oggetto);
4. ha effettuato un sopralluogo in data ___ / ___ / _____ per prendere visione dei luoghi in cui si svolgeranno le attività;
5. vigilerà in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente, sulla base della procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, allegata al presente incarico;
6. prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative, informerà puntualmente e dettagliatamente tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività;
7. qualora riscontri un pericolo grave e immediato, richiederà all'impresa esecutrice l'immediata sospensione delle attività lavorative, segnalando tempestivamente l'accaduto al sottoscritto Datore di Lavoro Committente.

ALLEGATI

- Curriculum Vitae del Rappresentante del Committente per le attività in Spazi Confinati
- Attestati di formazione del Rappresentante del Committente per le attività in Spazi Confinati
- Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale riportante le parti di interesse per le attività in oggetto
- Procedura di lavoro in spazi confinati e/o ambienti con sospetto inquinamento per le attività oggetto del presente incarico

Il, ___ / ___ / _____

Il Datore di Lavoro Committente _____

Il Rappresentante del Committente per le attività in spazi confinati _____

quelle richieste per i lavoratori che operano negli spazi confinati.

La sua azione non si limita alla vigilanza sui rischi “interferenti”, ma si estende anche alla vigilanza in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, ossia egli deve verificare che le attività vengano svolte secondo quanto previsto dalla procedura predisposta, ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, prima dell’inizio dei lavori.

Non a caso quindi è possibile ravvisare nel profilo del RSC alcune funzioni tipiche del coordinatore per la

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, o, come ha precisato la Commissione Interpelli, al RSC sarebbero attribuibili funzioni direttive o di vigilanza, che lo assimilerebbero, se non ad un “dirigente”, almeno ad un “preposto”.

Pertanto, la scelta del soggetto che rivestirà il ruolo dovrà essere attenta sia nella verifica delle competenze che nell’attribuzione di compiti e poteri che, non essendo definiti puntualmente nel D.P.R. n. 177/2011, richiedono la predisposizione di un incarico formale specifico e ben circostanziato.

LIBRI

Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili

di Marco Grandi



Il “Manuale operativo per la sicurezza nei cantieri edili” è un indispensabile strumento di pratica consultazione per tutti i soggetti operanti nel settore delle costruzioni, in particolare: datori di lavoro, dirigenti e preposti, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, coordinatori per la sicurezza, medici competenti e consulenti.

Il libro presenta un ricco apparato di tabelle, schemi e disegni – sempre utili per verificare la corretta applicazione delle normative e delle procedure relative alla sicurezza nei cantieri edili – e in appendice modelli di comunicazione e modulistica indispensabile.

Questa seconda edizione del volume, oltre ad essere completamente aggiornata negli aspetti tecnico-normativi, contiene

un nuovo ampio capitolo dedicato ai coordinatori per la sicurezza, nel quale vengono illustrati i compiti e le responsabilità dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nella gestione di cantieri, con tutti gli adempimenti derivanti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.

Ipsa 2017, EURO 85,00
Cod. 217188
ISBN: 978-88-217-6318-2

Per informazioni o acquisti:

- **On line:** www.shopwki.it
- **Servizio Informazioni Commerciali**
(Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente di zona**
- **Librerie professionali**